

BIOETICA: "ETICA DELLA VITA". IL VALORE DELLA VITA UMANA LE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA

I. ALCUNI TERMINI

Si parla di "gravidanza *in vivo*" quando il concepimento avviene tramite rapporti sessuali. Si parla di "procreazione medicalmente assistita" (PMA) quando la coppia ricorre a tecniche di "procreazione assistita".

- **Infertilità:** incapacità di concepire – situazione non definitiva – (un anno di rapporti senza concepire)
- **Sterilità:** incapacità definitiva e irreversibile a concepire – (due anni di rapporti senza concepire)

La cause della sterilità:

- **Di origine femminile:** lesioni o danni alle tube di Falloppio; lesioni al collo dell'utero; endometriosi; disturbi ormonali;...
- **Di origine maschile:** impotenza; alterazioni al liquido seminale; anomalie o disturbi testicolari; evirazione; infezioni prostatiche;...
- **Di origine mista:** incompatibilità Rh; autoimmunità; incompatibilità degli spermatozoi con quell'organismo femminile; cause singole combinate
- **Sterilità idiopatica:** quando non si conosce origine malgrado tutte le ricerche (circa 5% dei casi) – non si escludono, nella comparsa, stili di vita: tabacco, alcool, droghe...
- **Sterilità di origine psicogena:** ansia, stress, relazione di coppia...

Alcuni termini importanti per la PMA:

Omologa	Quando la coppia non ricorre ad un donatore esterno.
Eterologa	Quando la coppia ricorre ad un donatore esterno.
Intracorporea	Quando il concepimento avviene all'interno del corpo femminile
Extracorporea	Quando il concepimento avviene all'esterno del corpo femminile.

- IA; IAC (omologa); IAD (eterologa).

II. LE TECNICHE

A. Inseminazione intracorporea

- Superovulazione monitorata
- Raccolta e selezione degli spermatozoi
- Inseminazione (intrauterina; intratubica; intracervicale; intraperitoneale)

B. FIVET:

- **Fecondazione In Vitro e Trasferimento Embrionale**
- **Extracorporea**
 - Superovulazione monitorata
 - Raccolta e selezione degli spermatozoi
 - Prelievo (pick-up) degli ovuli
 - Inseminazione
 - Trasferimento in utero dopo 24-48 ore
- **Percentuale successo: 20-22%**

C. ICSI:

- **Iniezione Intracitoplasmatica singolo spermatozoo (Intra Cytoplasmic Sperm Injection)**
- **ICSI è la iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo nell'ovocita ed ha un tasso di fertilizzazione superiore a quello della FIVET. Simile alla FIVET per la preparazione della donna (stimolazioni, monitoraggi, prelievi ormonali), al prelievo delle uova, e al trasferimento degli embrioni nell'utero, differisce perché la fecondazione non avviene da sola per semplice contatto delle uova con gli spermatozoi, ma lo spermatozoo viene inserito nell'uovo dal biologo**
- **Percentuale successo: circa 70 %**

D. GIFT

- **Gamete Intra Fallopian Transfer**
 - Superovulazione monitorata
 - Raccolta e selezione degli spermatozoi
 - Prelievo (Pick-up) degli ovuli
 - Ovuli e seme raccolto vengono collocati insieme all'interno dell'ampolla della tuba di Falloppio

III. LE LEGGI

A. IN ITALIA

La Legge 40/2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” è la legge che, in Italia, disciplina questa materia. Fin dall'inizio è stata soggetta a molte polemiche al punto che già a giugno del 2005 fu promosso un referendum (non passato a causa del *quorum* insufficiente - 25,9%) per abolire alcuni passaggi della legge. Dopo vari tentativi di appello, un sentenza del marzo 2010 ha in parte modificato alcuni punti, ma non ci sono ancora le linee direttive definitive.

I contenuti rilevanti della legge sono:

1. **Finalità:** scelta del “*modello terapeutico*”, accesso solo per coppie con problemi accertati di sterilità e infertilità

2. Requisiti:

- coppie maggiorenni, di sesso diverso
- coniugate o conviventi
- in età fertile, entrambi viventi

3. Tutela dell'embrione:

- numero limitato di embrioni (3) con unico e contemporaneo impianto
- divieto di soppressione e di crioconservazione
- impossibile revoca della volontà di impianto, dopo la formazione degli embrioni

4. Tecniche permesse: le tecniche omologhe, vietate le tecniche di fecondazione eterologa

I punti più salienti (causa del dibattito) sono:

- Massimo tre embrioni e obbligo di impianto di tutti
- Il divieto della diagnosi preimpianto
- Il divieto della fecondazione eterologa

Il dibattito recente

- Non costituzionalità della legge all'articolo 14, comma 2 della norma, nel punto in cui prevede che ci sia un "unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre" di embrioni, e del comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

Ne consegue che si riapre la questione delle "banche".

Banche

- Del seme (omologa, eterologa; post-mortem)
- Degli ovuli (omologa, eterologa; post-mortem)
- Degli embrioni (sovranumerari; criocongelati a -196°C in azoto; post-mortem)

In Italia:

- Del seme: a Monza, osp. Zucchi, per uomini che devono subire terapie che potrebbero produrre sterilità.
- Degli ovuli: a Bologna, clinica privata, per uomini che devono subire terapie che potrebbero produrre sterilità.
- Degli embrioni: a Milano, Policlinico, circa 400 embrioni, per donne che hanno avuto problemi di salute al momento dell'impianto.

B. LE LEGGI ALL'ESTERO (alcuni esempi)

Francia: la fecondazione assistita è ammessa, e riservata a coppie sposate o conviventi. Vietate la locazione dell'utero e la fecondazione sia eterologa che post-mortem. Numero illimitato di embrioni.

Regno Unito: ammessa, e riservata a coppie sposate o conviventi e a donne single. Ammesse anche la locazione dell'utero e la fecondazione sia eterologa, che post-mortem.

Spagna: ammessa, e riservata a coppie sposate o conviventi e a donne single. Ammesse anche la donazione di ovuli e la fecondazione sia eterologa che post-mortem. Proibita invece la locazione dell'utero.

USA: profonde differenze tra stato e stato. Generalmente, però, è ammessa sia la fecondazione omologa che l'eterologa. La locazione dell'utero è possibile in California e in qualche altro stato.

IV. IL DIBATTITO IN GENERE

Seppur con toni e/o presupposti diversi e, a partire da o in previsione di leggi profondamente diverse, il dibattito nazionale o internazionale si interroga su diverse questioni.

- il possibile utilizzo per fini diversi da quello procreativo degli embrioni congelati;
- la "tentazione" di effettuare a priori una selezione degli embrioni per fini diversi da quelli strettamente legati alle condizioni di salute dell'embrione stesso;
- la stessa diagnosi pre-impianto è assimilata da alcuni ad una sorta di "selezione della razza perfetta";
- l'utilizzo della fecondazione eterologa la possibilità di una più o meno estesa alterazione della paternità e della maternità;
- l'utilizzo della fecondazione in vitro in caso di coppie omosessuali o di madri single;
- il fenomeno del turismo procreativo;
- l'aspetto economico e accessibilità.

V. ESISTE UN "DIRITTO A PROCREARE"?

- Dichiarazione universale diritti umani (1948) n. 16: "diritti della famiglia"
 - Dichiarazione dei diritti del bambino (1959): nessun accenno
 - *Pacem in terris* (1963): nn. 15 e 17: "diritti familiari"
 - Carta dei diritti della famiglia (1983): "diritti della famiglia"
1. Nessuna Dichiarazione fa riferimento esplicito al "diritto alla procreazione" ma piuttosto al "diritto a fondare una famiglia"
 2. "diritto umano" non tanto di "procreare" ma di avere le condizioni che ne permettano l'esercizio come processo umanizzato e umanizzatore

VI. ALCUNI MODELLI MORALI CIRCA LE PMA

a. Etica liberal-individualista

- Il criterio di giudizio è il soggetto e il proprio bene
- "ognuno è libero di fare quello che vuole perché è sovrano"

→La procreazione è un diritto che spetta a ogni individuo e pertanto non può, in linea di principio, essere limitato.

b. Etica utilitarista

- L'etica utilitarista ricerca l'"utile" per il maggior numero di persone.
- "è eticamente lecito tutto quello che è utile e opportuno"

→La procreazione assistita non può essere vietata ma va regolamentata considerando l'utile in tutti i suoi aspetti (es. economico)

c. Etica tecnico-scientifica

- La tecnica (scienza) ha portato grandi vantaggi all'uomo e quindi va applicata e fatta progredire
- "tutto ciò che è tecnicamente fattibile, è anche eticamente lecito".

→ La procreazione assistita è lecita in tutte le sue forme. La ricerca va ampliata.

d. Etica della responsabilità/personalista

- Non pongono al centro l'io, ma il "noi" - la società - (e della responsabilità) o il "tu" - la relazione - (e personalista)
- "non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche giusto".

→ La procreazione assistita è ammessa, purché regolamentata tenendo conto dei diritti e dei doveri di tutti (spec. i più deboli).

e. Etica religiosa

- Si richiama ai principi rivelati da Dio o dalla tradizione.
- "l'uomo non è il padrone di tutto".

→ La procreazione assistita è ammessa ma con dei limiti molto chiari.

Nelle nostre considerazioni e nel dibattito dobbiamo tenere conto di:

1. La sterilità: una carenza e una causa di difficoltà
2. Valutare e favorire altre "alternative" alla sterilità
3. Il figlio: un valore in sé e non un bene utile
4. Il matrimonio: unico ambito adeguato per la procreazione umana?
5. Farsi carico di ciò che è precario e vivere la gratuità
6. Implicazioni di assiologia sociale (economiche, culturali, scientifiche, ideologiche, giuridiche...)
7. quali sono le conseguenze a medio-lungo termine?

Per una riflessione spirituale sul tema, occasione per ripensare alla "paternità di Dio".

- *Come intendiamo la paternità' di dio? come questa comprensione ci aiuta ad affrontare i temi discussi oggi? vice versa come i temi discussi oggi ci aiutano a comprendere la paternita' di dio? questa comprensione interviene nel nostro vivere la paternita' o e' giustapposta? ...*
- *Gen 1, 28: "siate fecondi e moltiplicatevi"*
- *I salmi: il figlio come dono*
- *Il dono comporta doveri: Sir 30,1-2; Pro 10,1*
- *La sterilità: Abramo e Sara*
- *La paternità e la figliolanza realizzate in Gesù di Nazareth*
- ...

Possibile lettura:

- *G. Ravasi, La paternità di Dio nella Bibbia, EDB, Bologna 2000.*

1. Stralcio della legge 40/2004

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1. *(Finalità)*

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

ART. 2. *(Interventi contro la sterilità e la infertilità).*

1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresì promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.

CAPO II ACCESSO ALLE TECNICHE

ART. 4. *(Accesso alle tecniche).*

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti principi:
 - a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
 - b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

ART. 5. *(Requisiti soggettivi).*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

ART. 6. *(Consenso informato).*

1. [...] Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura [...]Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

ART. 7.
(*Linee guida*).

3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.

CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO

ART. 8.
(*Stato giuridico del nato*).

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

ART. 9.
(*Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre*).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE
TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

ART. 10.
(*Strutture autorizzate*).

ART. 11.
(Registro).

1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.

CAPO V
DIVIETI E SANZIONI

ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenni ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE

ART. 13.

(Sperimentazione sugli embrioni umani).

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
 - a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
 - b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
 - c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
 - d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.

ART. 14.

(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).

1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 15.
(Relazione al Parlamento).

ART. 16.
(Obiezione di coscienza).

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.

ART. 17.
(Disposizioni transitorie).

ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).

2. Dignitatis Personae (12)

Sono da escludere tutte le tecniche di fecondazione artificiale eterologa e le tecniche di fecondazione artificiale omologa che sono sostitutive dell'atto coniugale. Sono invece ammissibili le tecniche che si configurano come un *aiuto all'atto coniugale e alla sua fecondità*. L'Istruzione *Donum vitae* [...] a proposito dell'inseminazione artificiale omologa, dice: «L'inseminazione artificiale omologa all'interno del matrimonio non può essere ammessa, salvo il caso in cui il mezzo tecnico risulti non sostitutivo dell'atto coniugale, ma si configuri come una facilitazione e un aiuto affinché esso raggiunga il suo scopo naturale»

3. Dignitatis Personae (13)

Sono certamente leciti gli interventi che mirano a rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla fertilità naturale, come ad esempio la cura ormonale dell'infertilità di origine gonadica, la cura chirurgica di una endometriosi, la disostruzione delle tube, oppure la restaurazione microchirurgica della pervietà tubarica. Tutte queste tecniche possono essere considerate come *autentiche terapie*, nella misura in cui, una volta risolto il problema che era all'origine dell'infertilità, la coppia possa porre atti coniugali con un esito procreativo, senza che il medico debba interferire direttamente nell'atto coniugale stesso. Nessuna di queste tecniche sostituisce l'atto coniugale, che unicamente è degno di una procreazione veramente responsabile.

4. Circa la paternità di Dio¹.

Il primo significato della paternità divina è quello di essere limite alla volontà umana. È noto che, nella tradizione ebraica, Dio non è raffigurabile e non può essere nominato e che ogni volta che, nella Bibbia, si incontra il celebre tetragramma (YHWH, le quattro lettere che compongono il nome divino), questo viene vocalizzato e sostituito con *Adonay*, in greco *Kyrios*, in latino *Dominus* e in italiano *Signore*. La ragione di questa irrepresentabilità di Dio e della sua innominabilità non è, per la tradizione, un dettaglio secondario o ornamentale ma un dato teologicamente e antropologicamente determinante. Sottraendo Dio all'ordine della rappresentazione, con il divieto di raffigurarlo, e all'ordine della concettualizzazione, con il divieto di nominarlo, la Bibbia ebraica stabilisce il principio che Dio non si iscrive nell'ordine del desiderabile e neppure nell'ordine del conoscibile ma trascende l'uno e l'altro incommensurabilmente. Per la Bibbia Dio non è oggetto del desiderio umano e neppure del logos conoscitivo dell'uomo ma e-vento che, imprevisto e imprevedibile, ac-cade e ad-viene irrompendo e introducendosi nella storia umana, scompaginandola, scompigliandola, inquietandola e così ridefinendola. Un Dio che si iscrivesse nell'ordine conoscitivo come comprensione, per la Bibbia sarebbe solo un piccolo dio, cioè un idolo già da sempre dichiarato morto.

Parola che si sottrae all'ordine del desiderio e all'ordine della comprensione, la parola divina è comandamento, comandamento assoluto o, in termini kantiani, categorico, che, rivolgendosi alla volontà dell'uomo, non lascia all'uomo la possibilità della scelta («se vuoi») ma si impone ad essa come assoluta e necessaria («devi»). L'uomo è uomo, per la Bibbia, per il suo essere posto di fronte a questo comando o appello, anteriormente ad ogni sua scelta, e per il suo essere segnato irreversibilmente da questa anteriorità che lo costituisce indeclinabile responsabilità, nel senso etimologico del termine di dover rispondere e di non poter non rispondere, sia questa risposta il sì o il no:

Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male; poiché io oggi ti comando di amare il Signore tuo Dio, e di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nel paese che tu stai per entrare a prendere in possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli, io vi dichiaro oggi che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare in possesso (Dt 30, 15-18).

In una pagina talmudica si legge:

A tutti i popoli del mondo fu proposta la Torah, affinché non potessero dire, di fronte alla Shekinah: «Se ci fosse stata proposta, noi l'avremmo accettata», mentre fu proposta loro, come sta scritto: «Il Signore è venuto dal Sinai, è spuntato per loro da Seir, è apparso dal monte Paran» (Dt 33, 2). Si rivelò ai figli dell'empio Esaù e chiese loro: «Accettate la Torah?». Risposero: «Che cosa vi sta scritto?». Egli disse: «Non uccidere!». Gli risposero: «Ma è proprio questa l'eredità che ci ha lasciato nostro padre, come sta scritto: Vivrai della tua spada!» (Gn 27, 40). Si rivelò ai figli di Ammon e di Moab, e chiese loro: «Accettate la Torah?». Risposero: «Che cosa vi sta scritto?». Egli disse: «Non commettere adulterio!». Gli risposero: «Ma noi tutti siamo figli di un adulterio, come sta scritto: Le due figlie di Lot concepirono dal padre loro (Gn 19, 36). Come potremmo accettarla?». Si rivelò ai figli di Ismaele e chiese loro: «Accettate la Torah?». Risposero: «Che cosa vi sta scritto?». Egli disse: «Non rubare!». Gli risposero: «Ma è proprio questa la benedizione con cui fu benedetto nostro padre, come sta scritto: Egli sarà un uomo selvaggio, la cui mano è su tutto (Gn 16, 12). E inoltre si dice: Sono stato rubato dalla terra degli Ebrei (Gn 40, 15)». Quando giunse invece presso Israele, dalla sua destra veniva il fuoco della legge per loro (Dt 33, 2) e tutti risposero con una sola voce: «Tutto ciò che ha detto il Signore, noi lo faremo e lo ascolteremo» (Es 24, 7) (Testo in G. Trotta, (curatore), *Sul monte Sinai. Etica o rivelazione?*, Morcelliana, Brescia 1996, p. 147).

Il senso del midrash, che come il mito *deloi* (svela), non è di affermare la superiorità di Israele sugli altri popoli, ma che di fronte a Dio ogni popolo (intendendo per popolo la soggettività e l'insieme di tutte le soggettività) è costituito da Dio come responsabilità, posto nella necessità di dover rispondere e non poter non rispondere, si tratti di una risposta positiva, come quella di Israele, o negativa, come quella degli altri popoli. Dio è padre, per la Bibbia, perché, con la sua parola che ha la forza del comandamento, istituisce l'uomo come suo interlocutore: non più parte della totalità cosmica, naturale o culturale, ma suo partner, suo «tu», suo «faccia a faccia». L'altezza del monoteismo ebraico, di cui la paternità di Dio è la

¹ C. Di Sante, *Il significato teologico e antropologico della paternità di Dio*, in <http://mondodomani.org/dialegesthai/cds01.htm#par4> (consigli la lettura di tutto il testo)

riformulazione simbolica, è nell'istituzione o creazione di un umano che è responsabilità di fronte a Dio. Creare per la Bibbia, prima che far essere il mondo e l'uomo come parte del mondo, vuol dire separare l'uomo dall'ordine della natura ed elevarlo all'ordine della relazione interpersonale con l'Assoluto. Dio è Dio e, per questo è padre, perché istituisce questa separazione ed inaugura questa elevazione che è trascendimento dell'ordine naturale ed animale.

5. Catechesi di Giovanni Paolo II sulla paternità di Dio

1. "Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te" (*Conf.* 1,1). Questa celebre affermazione, che apre le Confessioni di sant'Agostino, esprime efficacemente il bisogno insopprimibile che spinge l'uomo a cercare il volto di Dio. È un'esperienza attestata dalle diverse tradizioni religiose. "Dai tempi antichi fino ad oggi - ha detto il Concilio - presso i vari popoli si nota quasi una percezione di quella forza arcana che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana, e anzi talvolta si avverte un riconoscimento della divinità suprema o anche del Padre" (*Nostra aetate*, 2).

In realtà, tante preghiere della letteratura religiosa universale esprimono la convinzione che l'Essere supremo possa essere percepito e invocato come un padre, al quale si arriva attraverso l'esperienza delle premure affettuose ricevute dal padre terreno. Proprio questa relazione ha suscitato in alcune correnti dell'ateismo contemporaneo il sospetto che l'idea stessa di Dio sia la proiezione dell'immagine paterna. Il sospetto, in realtà, è infondato.

È vero tuttavia che, partendo dalla sua esperienza, l'uomo è tentato talvolta di immaginare la divinità con tratti antropomorfici che rispecchiano troppo il mondo umano. La ricerca di Dio procede così "a tentoni", come Paolo disse nel discorso agli Ateniesi (cfr *At* 17,27). Occorre dunque tener presente questo chiaroscuro dell'esperienza religiosa, nella consapevolezza che solo la rivelazione piena, in cui Dio stesso si manifesta, può dissipare le ombre e gli equivoci e far risplendere la luce.

2. Sull'esempio di Paolo, che proprio nel discorso agli Ateniesi cita un verso del poeta Arato sull'origine divina dell'uomo (cfr *At* 17,28), la Chiesa guarda con rispetto ai tentativi che le varie religioni compiono per cogliere il volto di Dio, distinguendo nelle loro credenze ciò che è accettabile da quanto è incompatibile con la rivelazione cristiana.

In questa linea si deve considerare un'intuizione religiosa positiva la percezione di Dio come Padre universale del mondo e degli uomini. Non può essere invece accolta l'idea di una divinità dominata dall'arbitrio e dal capriccio. Presso gli antichi greci, ad esempio, il Bene, quale essere sommo e divino, era chiamato anche padre, ma il dio Zeus manifestava la sua paternità tanto nella benevolenza quanto nell'ira e nella malvagità. Nell'Odissea si legge: "Padre Zeus, nessuno è più funesto di te tra gli dei: degli uomini non hai pietà, dopo averli generati e affidati alla sventura e a gravosi dolori" (XX,201-203).

Tuttavia l'esigenza di un Dio superiore all'arbitrio capriccioso è presente anche tra i greci antichi, come testimonia, ad esempio, l'"Inno a Zeus" del poeta Cleante. L'idea di un padre divino, pronto al dono generoso della vita e provvido nel fornire i beni necessari all'esistenza, ma anche severo e punitore, e non sempre per una ragione evidente, si collega nelle società antiche all'istituzione del patriarcato e ne trasferisce la concezione più abituale sul piano religioso.

3. In Israele il riconoscimento della paternità di Dio è progressivo e continuamente insidiato dalla tentazione idolatrica che i profeti denunciano con forza: "Dicono a un pezzo di legno: Tu sei mio padre, e a una pietra: Tu mi hai generato" (*Ger* 2,27). In realtà per l'esperienza religiosa biblica la percezione di Dio come Padre è legata, più che alla sua azione creatrice, al suo intervento storico-salvifico, attraverso il quale stabilisce con Israele uno speciale rapporto di alleanza. Spesso Dio lamenta che il suo amore

paterno non ha trovato adeguata corrispondenza: “Il Signore dice: Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me” (*Is* 1,2).

La paternità di Dio appare a Israele più salda di quella umana: “Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto” (*Sal* 27,10). Il salmista che ha fatto questa dolorosa esperienza di abbandono, e ha trovato in Dio un padre più sollecito di quello terreno, ci indica la via da lui percorsa per giungere a questa meta: “Di te ha detto il mio cuore: Cercate il suo volto; il tuo volto, Signore, io cerco” (*Sal* 27,8). Ricercare il volto di Dio è un cammino necessario, che si deve percorrere con sincerità di cuore e impegno costante. Solo il cuore del giusto può gioire nel cercare il volto del Signore (cfr *Sal* 105,3s.) e su di lui può quindi risplendere il volto paterno di Dio (cfr *Sal* 119,135; cfr. anche 31,17; 67,2; 80,4.8.20). Osservando la legge divina si gode anche pienamente della protezione del Dio dell’alleanza. La benedizione di cui Dio gratifica il suo popolo, tramite la mediazione sacerdotale di Aronne, insiste proprio su questo svelarsi luminoso del volto di Dio: “Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace” (*Nm* 6,25s.).

4. Da quando Gesù è venuto nel mondo, la ricerca del volto di Dio Padre ha assunto una dimensione ancora più significativa. Nel suo insegnamento Gesù, fondandosi sulla propria esperienza di Figlio, ha confermato la concezione di Dio come padre, già delineata nell’Antico Testamento; anzi l’ha evidenziata costantemente, vissuta in modo intimo e ineffabile, e proposta come programma di vita per chi vuole ottenere la salvezza.

Soprattutto Gesù si pone in modo assolutamente unico in relazione con la paternità divina, manifestandosi come “figlio” e offrendosi come l’unica strada per giungere al Padre. A Filippo che gli chiede “mostraci il Padre e ci basta” (*Gv* 14,8), egli risponde che conoscere lui significa conoscere il Padre, perché il Padre opera attraverso lui (cfr *Gv* 14,8-11). Per chi vuole dunque incontrare il Padre è necessario credere nel Figlio: mediante Lui Dio non si limita ad assicurarci una provvida assistenza paterna, ma comunica la sua stessa vita rendendoci “figli nel Figlio”. È quanto sottolinea con commossa gratitudine l’apostolo Giovanni: “Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente” (*I Gv* 3,1)².

1. Il popolo di Israele - come abbiamo già accennato nella scorsa catechesi - ha sperimentato Dio come padre. Al pari di tutti gli altri popoli, ha intuito in lui i sentimenti paterni attinti all’esperienza abituale di un padre terreno. Soprattutto ha colto in Dio un atteggiamento particolarmente paterno, partendo dalla conoscenza diretta della sua speciale azione salvifica, (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 238). Dal primo punto di vista, quello dell’esperienza umana universale, Israele ha riconosciuto la paternità divina a partire dallo stupore dinanzi alla creazione e al rinnovarsi della vita. Il miracolo di un bimbo che si forma nel grembo materno non è spiegabile senza l’intervento di Dio, come ricorda il salmista: "Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre ..." (*Sal* 139 [138], 13). Israele ha potuto vedere in Dio un padre anche in analogia con alcuni personaggi che detenevano una funzione pubblica, specialmente religiosa, ed erano ritenuti padri: così i sacerdoti (cfr *Gn* 17, 10; 18, 19; *Gn* 45, 8) o i profeti (cfr 2 *Re* 2, 12). Ben si comprende inoltre come il rispetto che la società israelitica richiedeva per il padre e i genitori inducesse a vedere in Dio un padre esigente. In effetti la legislazione mosaica è molto severa nei confronti dei figli che non rispettano i genitori, fino a prevedere la pena di morte per chi percuote o anche solo maledice il padre o la madre (*Es* 21, 15.17).

2. Ma al di là di questa rappresentazione suggerita dall’esperienza umana, in Israele matura un’immagine più specifica della divina paternità a partire dagli interventi salvifici di Dio. Salvandolo dalla schiavitù egiziana, Dio chiama Israele ad entrare in un rapporto di alleanza con lui e perfino a ritenersi il suo primogenito. Dio dimostra così di essergli padre in maniera singolare, come emerge dalle parole che rivolge a Mosè: "Allora tu dirai al faraone: dice il Signore: Israele è il mio figlio primogenito" (*Es* 4, 22). Nell’ora della disperazione, questo popolo-figlio potrà permettersi d’invocare con il medesimo titolo di privilegio il Padre celeste, perché rinnovi ancora il prodigio dell’esodo: "(Abbi pietà, Signore, del popolo

² http://www.vatican.va/jubilee_2000/magazine/documents/ju_mag_01021999_p-24_it.html

chiamato con il tuo nome, di Israele che hai trattato come un primogenito" (Sir 36, 11). In forza di questa situazione, Israele è tenuto ad osservare una legge che lo contraddistingue dagli altri popoli, ai quali deve testimoniare la paternità divina di cui gode in modo speciale. Lo sottolinea il Deuteronomio nel contesto degli impegni derivanti dall'alleanza: "voi siete figli per il Signore Dio vostro... Tu sei infatti un popolo consacrato al Signore tuo Dio e il Signore ti ha scelto, perché tu fossi il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra" (Dt 14, 1s.).

Non osservando la legge di Dio, Israele opera in contrasto con la sua condizione filiale, procurandosi i rimproveri del Padre celeste: "La Roccia, che ti ha generato, tu hai trascurato; hai dimenticato il Dio che ti ha procreato!" (Dt 32, 18). Questa condizione filiale coinvolge tutti i membri del popolo d'Israele, ma viene applicata in modo singolare al discendente e successore di Davide secondo il celebre oracolo di Natan in cui Dio dice: "Io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio", (2 Sam 7, 14; 1 Cron 17, 13). Appoggiata su questo la tradizione messianica afferma una filiazione divina del Messia. Al re messianico Dio dichiara: "Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato" (Sal 2, 7; cfr 110 [109], 3).

3. La paternità divina nei confronti d'Israele è caratterizzata da un amore intenso, costante e compassionevole. Nonostante le infedeltà del popolo, e le conseguenti minacce di castigo, Dio si rivela incapace di rinunciare al suo amore. E lo esprime in termini di profonda tenerezza, anche quando è costretto a lamentare l'incorrispondenza dei suoi figli: "Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore: ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare... Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele?... Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo fremere di compassione" (Os 11, 3s.8; cfr Ger 31, 20).

Persino il rimprovero diviene espressione di un amore di predilezione, come spiega il libro dei Proverbi: "Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore e non aver a noia la sua esortazione, perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto" (Pr 3, 11-12).

4. Una paternità così divina e nello stesso tempo così "umana", nei modi con cui si esprime, riassume in sé anche le caratteristiche che solitamente si attribuiscono all'amore materno. Anche se rare, le immagini dell'Antico Testamento in cui Dio si paragona ad una madre sono estremamente significative. Si legge ad esempio nel libro di Isaia: "Sion ha detto: "Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato". Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio del suo seno? Anche se ci fosse una donna che si dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai" (Is 49, 14- 15). E ancora: "Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò" (Is 66, 13).

L'atteggiamento divino verso Israele si manifesta così anche con tratti materni, che ne esprimono la tenerezza e la condiscendenza (cfr CCC, 239). Questo amore, che Dio effonde con tanta ricchezza sul suo popolo, fa esultare il vecchio Tobi e gli fa proclamare: "Lodatelo, figli d'Israele, davanti alle genti: Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza. Esaltatelo davanti ad ogni vivente; è Lui il Signore, il nostro Dio, lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli" (Tb 13, 3-4).